



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

N. 22281 / TV21 / D1

Risposta al Foglio del

N.

Prot. N. Allegati

Provincia di Treviso

N. 96146/2010

17/09/2010 Sett. T/

Class. 15/01/004/028



PTV000143987

15 SET. 2010
9 SET. 2010

Roma

Provincia di Treviso
Settore Ambiente e
Pianificazione Territoriale
Via Cal di Breda, 116
31100 Treviso

OGGETTO: Nota prot. n.2010/0083387 del 6 agosto 2010. Richiesta di parere.

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si fa presente quanto segue.

L'Amministrazione in indirizzo chiede di conoscere quali siano gli effetti giuridici, ricadenti sulla disciplina delle procedure semplificate in materia di rifiuti, derivanti dalla modifica dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, operata dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

La suddetta legge 122/2010 prevede, all'articolo 49, comma 4 bis, la sostituzione della dichiarazione di inizio attività (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Ai sensi del comma 4 ter del suddetto articolo, la SCIA sostituisce, dal momento dell'entrata in vigore della legge stessa, la disciplina della dichiarazione di inizio attività contenuta in tutte le norme statali e regionali.

Viene richiesto, pertanto, se la sopra illustrata previsione normativa produce effetti anche relativamente all'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", regolante le attività e le caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate.

Il suddetto articolo, infatti, al comma 9, prevede che: *alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

Al riguardo, si evidenzia che il dettato dell'articolo 214 del D. Lgs 152/2006, nonché la disciplina stabilita dai decreti ministeriali 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161, relativamente ai limiti, i quantitativi massimi e i metodi di trattamento dei rifiuti non pericolosi e pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate, costituiscono recepimento di direttive comunitarie (74/442/CEE e 91/156/CEE) le quali hanno disposto, appunto, una deroga al regime ordinario delle autorizzazioni relativamente ad alcune attività di gestione dei rifiuti.

Il legislatore comunitario, quindi, ha contemplato la possibilità di dispensare gli operatori del settore dalla procedura autorizzativa ordinaria per lo svolgimento di determinate attività di recupero di rifiuti dettando, tuttavia, i contenuti minimi e le condizioni di tali deroghe.

Si ritiene, pertanto, che le citate disposizioni relative al recupero dei rifiuti in procedura semplificata configurino come "lex specialis" rispetto alla generale e novellata disciplina di cui all'articolo 19 della legge 241/1990 che potrà essere applicata, come previsto dal citato comma 9 dell'articolo 214, solo per le parti compatibili con le specifiche disposizioni settoriali contenute nell'articolo medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dot. Marco Lupo

